



Municipio, 6850 Mendrisio

Municipio
Via Municipio 13
CH-6850 Mendrisio

Spettabile
Commissione della Pianificazione

058 688 31 10
segreteria@mendrisio.ch
mendrisio.ch
MR/mcar

15 luglio 2021

**Emendamento al Messaggio Municipale N. 148/2020
Adozione Variante della Città di "Spazio riservato alle acque"**

Spettabile Commissione della Pianificazione,

a seguito di alcune sentenze emesse dal TRAM dopo l'approvazione della variante citata a margine da parte del Municipio, quest'ultimo ha ritenuto necessario adeguare le relative norme per chiarire i possibili interventi ammissibili sui riali intubati.

Si ricorda che il cpv. 4 dell'articolo relativo allo spazio riservato alle acque introdotto con la variante di PR in oggetto, è stato formulato in base alle linee guida cantonali sullo Spazio riservato alle acque. In una sentenza di un altro comune, il TRAM ha lasciato intendere che la realizzazione di un posteggio (per il quale ha annullato sia la licenza edilizia, sia la decisione del Consiglio di Stato) potrebbe essere in contrasto pure con la nuova norma per i riali intubati secondo linee guida cantonali che quel Comune ha di recente adottato, e che è di fatto analoga a quella di Mendrisio.

Alfine di evitare diverse interpretazioni si ritiene necessario proporre un adeguamento del cpv. 4 del nuovo articolo citato, che eviti problemi di realizzazione di questo tipo di opere pubbliche. Tale adeguamento deve chiarire che le opere come posteggi e strade pubblici che non impediscono la manutenzione del riale intubato (di cui non è prevista la riapertura), sono possibili anche al di sopra dei riali stessi.

Si rileva pure che il legale del Municipio ha pure proposto lo stralcio del cpv. 5 "*Nei restanti casi...*". Tale capoverso era stato previsto alla luce di altri preavvisi cantonali, in cui il DT richiedeva di mantenerlo anche se era contestualmente stata elaborata la variante di PR per la determinazione degli spazi riservati alle acque. Secondo il legale, mantenendo tale capoverso si avrebbe che, nonostante la variante di PR, si dovrebbero ancora applicare le disposizioni transitorie laddove la variante stessa ne ha valutato la non opportunità.

Tenuto conto di queste considerazioni, si chiede alla spettabile Commissione della Pianificazione di apportare al Messaggio il seguente emendamento:

Zona di protezione delle acque di superficie	Zona di protezione delle acque di superficie EMENDAMENTO
<p>1. La zona di protezione delle acque di superficie rappresenta lo spazio riservato alle acque giusta gli art. 36a legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC, RS 814.20), 41a e 41b dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC, RS 814.201). Al suo interno è consentito realizzare interventi di sistemazione, rivitalizzazione, impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.</p> <p>2. La definizione dello spazio riservato alle acque di principio non preclude la formazione dei sentieri escursionistici del PCSE, delle piste ciclabili e delle strade ciclopedonali, compatibili con le disposizioni dell'OPAC.</p> <p>3. Nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.</p> <p>4. La costruzione di nuovi edifici e manufatti sopra corsi d'acqua intubati o interrati è vietata. Laddove non è previsto uno spazio riservato alle acque, verso questi corsi d'acqua, il cui tracciato nel piano è di carattere indicativo, è stabilita una distanza tecnica di arretramento dal bordo del canale intubato, pari alla profondità di interramento più 3m, per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p>	<p>1. La zona di protezione delle acque di superficie rappresenta lo spazio riservato alle acque giusta gli art. 36a legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAC, RS 814.20), 41a e 41b dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAC, RS 814.201). Al suo interno è consentito realizzare interventi di sistemazione, rivitalizzazione, impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.</p> <p>2. La definizione dello spazio riservato alle acque di principio non preclude la formazione dei sentieri escursionistici del PCSE, delle piste ciclabili e delle strade ciclopedonali, compatibili con le disposizioni dell'OPAC.</p> <p>3. Nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.</p> <p>4. La costruzione di nuovi edifici e manufatti sopra corsi d'acqua intubati o interrati è vietata. Laddove non è previsto uno spazio riservato alle acque, verso questi corsi d'acqua, il cui tracciato nel piano è di carattere indicativo, è stabilita una distanza tecnica di arretramento dal bordo del canale intubato, pari alla profondità di interramento più 3m, per garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.</p> <p>4. Per i tratti di corsi d'acqua intubati o interrati senza potenzialità di recupero, si rinuncia alla definizione dello spazio riservato alle acque.</p> <p>I tracciati di questi corsi d'acqua sono indicati nel piano di PR, hanno carattere indicativo e devono essere considerati in sede di domanda di costruzione. In caso di trasformazioni importanti degli edifici o di nuove edificazioni, va valutato un tracciato alternativo delle</p>

<p>5. Nei restanti casi, in assenza della delimitazione dello spazio riservato alle acque dei corsi d'acqua e del lago, devono essere osservate le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011, fatta eccezione per i corsi d'acqua per cui l'OPAc prevede l'esenzione della definizione dello spazio riservato alle acque.</p> <p>6. All'interno degli spazi riservati alle acque non si applicano eventuali altre norme di PR che potrebbero impedire gli interventi ammessi dal presente articolo.</p>	<p><i>tratte intubate per evitare una sovrapposizione con l'edificazione.</i></p> <p><i>Per questi corsi d'acqua è stabilito un arretramento tecnico dal bordo del canale intubato o interrato pari alla profondità di interrimento più 3m. Questo spazio non è di principio edificabile fatta riserva per interventi, in particolare di interesse pubblico, che permettano l'accesso per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di misurazione e di monitoraggio.</i></p> <p><i>La realizzazione di opere di cinta all'interno dell'arretramento tecnico può essere concessa esclusivamente se conforme alla destinazione di zona e a titolo precario.</i></p> <p>5. Nei restanti casi, in assenza della delimitazione dello spazio riservato alle acque dei corsi d'acqua e del lago, devono essere osservate le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011, fatta eccezione per i corsi d'acqua per cui l'OPAc prevede l'esenzione della definizione dello spazio riservato alle acque.</p> <p>Per quanto riguarda le acque del lago, in assenza della delimitazione dello spazio riservato alle acque, devono essere osservate le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011.</p> <p>6. All'interno degli spazi riservati alle acque non si applicano eventuali altre norme di PR che potrebbero impedire gli interventi ammessi dal presente articolo.</p>
--	---

Con distinta stima.

Samuele Cavadini
Economista aziendale SUP
Sindaco

Per il Municipio



Massimo Demenga
Lic. ren. pol.
Segretario

Copia: Dicastero Pianificazione / UTC